



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Autonoma Misure di Prevenzione**

**Il Tribunale**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- dott. F. Roia	Presidente rel.
- dott. V. Tallarida	Giudice
- dott. L. Benincasa	Giudice

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nei confronti di:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Attualmente detenuto presso la casa circondariale di XXXX  
Assistito e difeso dall'avv. YYYYYY

all'esito dell'udienza camerale del ....2018. svoltasi in assenza del proposto rinunciante a comparire a cui è stato notificato il decreto di convocazione in data.2018;

- sentito il P.M. che ha chiesto l'accoglimento della proposta;
- sentito il difensore che ha chiesto il rigetto della proposta;
- esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva formulata;

osserva

YYYYYYY è stato proposto dalla Questura di Milano con atto depositato in data ....2018 per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di dimora in Milano, divieto di frequentazione di tutti i luoghi abitualmente frequentati da soggetti minorenni e applicazione della c.d. ingiunzione terapeutica in presenza di un consenso validamente espressamente dal proposto, inquadrabile a giudizio dell'organo proponente fra le categorie di cui all'art. 1 lettera c) D.Lvo 159/2011 come successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, per la durata di anni 2.

Nella prospettiva dell'organo proponente gli elementi di fatto dai quali desumere un giudizio di pericolosità sociale si fondano sulle seguenti recenti vicende giudiziarie che hanno contraddistinto la vita del proposto secondo quanto riportato nella richiesta:

<b>Data e luogo del fatto</b>	<b>Natura del reato o periodo di detenzione</b>	<b>Fonte della informazione e descrizione del fatto</b>	<b>Pena irrogata</b>	<b>All.</b>
....2016 a Milano	Esecuzione Ordinanza di applicazione di custodia cautelata in carcere per gli artt. 609 bis e 609 ter C.P.	Esecuzione Ordinanza di applicazione di custodia cautelata in carcere della Squadra Mobile della Questura di Milano del .....2016  Personale della Squadra Mobile della Questura di Milano ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelata in		5

	<p>Detenuto in Casa Circondariale di Milano "San Vittore" dal 13.04.2016 al 27.01.2017</p> <p>Trasferito in Casa Circondariale di Pavia dal 27.01.2017</p>	<p>carcere emessa in data .2016 dal Tribunale di Milano nr. R.G.G.I.P. e nr. R.G.N.R. nei confronti di YYYYYY, indagato per reati di violenza sessuale nei confronti di minori.</p>		
.....2007 a Milano	<p>Deferito in stato di libertà per i reati degli artt. 633 e 635 C.P.</p>	<p>CNR Commissariato di P.S. del .....2007.</p> <p>Personale del Commissariato di P.S. .... in data ..... ricevevano la notizia di reato dal Direttore del Settore Casa del Comune di Milano a seguito dell'arbitraria invasione dell'alloggio di proprietà del Comune di Milano ..... danneggiando la porta d'ingresso.</p>	<p>Nel certificato del Casellario Giudiziale risulta in data .....2013 condannato a mesi 3 giorni 10 di reclusione e ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento.</p>	6
.2004 a .....(MI)	<p>Fermo di indiziato di delitto per gli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater C.P.</p> <p>Detenuto in Casa Circondariale di .... dal 26.06.2004 al 15.10.2005</p> <p>Trasferito in Casa Circondariale di .... dal 15.10.2005 al 05.07.2007</p>	<p>CNR Stazione Carabinieri di MI) del .2004.</p> <p>Personale della Stazione Carabinieri di .... (MI) sottoponevano a fermo di P.G. YYYYYY in quanto si rendeva responsabile di violenza sessuali nei confronti di un minorenne di anni 9.</p>	<p>Nel certificato del Casellario Giudiziale risulta in data .2006 condannato ad anni 3 mesi 8 di reclusione. Pena accessoria interdizione dai Pubblici Uffici per anni 5.</p>	7

Sottolinea in particolare l'organo proponente come YYYYYY ha realizzato condotte di aggressione sessuale orientate da tendenze pedofile. Tale affermazione è suffragata dalla sentenza nr. .... R.G.N.R. e nr. .... R.G.G.I.P. del .....2005 emessa dal G.I.P. del Tribunale di xxxx, dove viene riportata una perizia medica che ne tratteggia un quadro di consapevolezza dei reati commessi '....OMISSIS ....un patologico discontrollo degli impulsi sessuali, le cui tendenze deviate del soggetto non sempre riesce a fare a meno di assecondare. Esclude il perito che la capacità di intendere e volere sia abolita completamente anche se essa appare grandemente scemata tanto che YYYYYY coglie perfettamente l'illiceità del gesto compiuto (omissis) e si mostra consapevole delle conseguenze della propria condotta nonostante il tentativo di minimizzare il disvalore (YYYYYYY interrogato sul punto dal perito, così si esprime **Rischio qualche anno di galera, lo ha detto**

***L'avvocato**). Quindi l'odierno imputato – gravato da una patologia di ritardo mentale medio – manifesta comunque una capacità di intendere e volere – e, ciò sia al momento dei fatti sia nell'attualità dell'analisi medica – anche se scemata ma sicuramente non abolita: questo gli consente di partecipare coscientemente al giudizio in corso e di mantenere una capacità critica pur mancando complessivamente di opportuni freni inibitori. E' la scarsa consapevolezza nel soggetto della propria malattia – unita alla cronicità del disturbo psichico iniziato nella lontana infanzia e mai curato adeguatamente – che consente di identificare YYYYYY **come un soggetto socialmente pericoloso**. Il suo recente arresto, avvenuto il .....2016 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. .../.... R.G.G.I.P. e nr. .... R.G.N.R. per violazione artt. 609 bis e 609 ter comma 2, confermano la sua pervicace pericolosità sociale: particolarmente significativo è il passaggio della relativa ordinanza ove il G.I.P., citando la pregressa esperienza carceraria per gli stessi motivi, dichiara che la stessa non ha sortito effetto alcuno, a discapito di povere ed innocenti vittime. Per questi motivi urge applicare nei confronti del nominato in oggetto una incisiva misura finalizzata ad arginarne la grave, attuale e pervicace pericolosità sociale, prevenendone i comportamenti che ne possono costituire espressione, tenendo alta la guardia nella protezione della parte debole della società, dei soggetti più vulnerabili quali sono i minori.*

*Nella sentenza della Corte d'Appello di Milano avente nr.... 2017 (passata in giudicata il ... 2017), per i reati cui all'ordinanza di custodia cautelare sopra citata, si rileva che lo stesso dopo aver scontato la pena, sarà sottoposto alla libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni uno, sotto l'egida del Magistrato di Sorveglianza .*

*La presente proposta trova dunque fondamento nella necessità di monitorare, quando YYYYYY terminerà la misura di sicurezza, i suoi futuri movimenti, con l'opportunità di prevedere, oltre alle altre prescrizioni che si riterranno opportune, il divieto di frequentare ogni possibile luogo di ritrovo dei minorenni, facile preda di quest'uomo, quali scuole, oratori e parchi pubblici.*

All'odierna udienza il difensore del proposto rappresentava come lo stesso fosse affetto da disturbi di natura psichica che costituivano le cause primarie dei comportamenti pedofili e come fosse stato realizzato un percorso di cura presso il CPS della struttura carceraria proprio nel tentativo di superare le cause che avevano determinato tali condotte rappresentando come da tutti gli atti in possesso dell'ufficio matricola della casa di reclusione risultasse la piena disponibilità di YYYYYY ad essere sottoposto a qualsiasi intervento trattamentale che lo aiutasse nel superamento di tale problematica.

Preliminarmente deve osservarsi come la pericolosità sociale necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione si desuma dall'esame dell'intera personalità del soggetto, essendo un giudizio di natura sintomatico che può essere formulato anche solo sulla base di situazioni fattuali che giustifichino presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali e giudiziari, le denunce di polizia, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica. Quanto al giudizio di attualità, rileva il Tribunale che lo stesso va riferito alla pericolosità e non alle manifestazioni di essa: ai fini dell'applicazione della misura, infatti, la pericolosità deve attualmente essere sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della stessa sono necessariamente pregressi rispetto all'epoca in cui detto giudizio viene formulato. In tal senso il presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona da non confondere con la proclività a commettere azioni delittuose. Ne deriva, conseguentemente, che il requisito dell'attualità vale per l'estremo della pericolosità, mentre non è richiesto per gli elementi sintomatici della stessa.

La giurisprudenza ha poi chiarito che il venir meno dell'attualità della pericolosità consegue non tanto al semplice decorso del tempo o allo stato di detenzione, quanto al compimento di atti volontari positivi, indicativi in modo inequivoco ed incontrovertibile che il soggetto abbia mutato condotta di vita, atti positivi che nella vicenda personale in esame non appaiono sussistenti.

Volendo poi ripercorrere quanto sancito dalla Suprema Corte si deve osservare come: *“il sistema delle misure di prevenzione, ha sempre superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. ord. nn 368/1964, 721/1988 e sentenze n 465/1993, 487/1995, 335/1996, 21 e 216 del 2012) ed è stato ritenuto legittimo dalla stessa CEDU (sentenza 22/02/1994, ; 04/09/2001 ; 05/07/2001, ; 05/01/2010, ; 06/07/2011, ; 17/05/2011 ). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Cost. che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, di proprietà e di iniziativa economica, ben può essere limitato nell'interesse delle esigenze di sicurezza e dell'utilità generale (art. 41 Cost., comma 2), nonché della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost., comma 2), secondo quelle finalità discrezionalmente riservate al legislatore, che, nel caso di specie, dovendosi individuare in quella di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza, è certamente meritevole di tutela, interpretazione questa, come si è detto, avallata e fatta propria anche dalla CEDU nelle decisioni citate. Piuttosto, va osservato che, nel tempo, lo sforzo degli interpreti si è gradualmente concentrato nell'effettuare interpretazioni costituzionalmente orientate di quelle norme maggiormente sospettate di essere in contrasto con i valori costituzionali. Ci si riferisce, in particolare, a quella giurisprudenza secondo la quale il giudizio di pericolosità deve fondarsi sull'oggettiva valutazione di fatti - sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto - accertati in modo da escludere valutazioni meramente soggettive ed incontrollabili da parte dell'autorità proponente: quindi, fatti certi (Cass. 6613/2008 riv 239358) e non sospetti, così come, invece, riteneva una ormai datata e non più condivisibile giurisprudenza: Cass. 487/1990 riv 183673. Infatti, le stesse SSUU, con la sentenza n 13426/2010 riv 246271, hanno chiarito che "È consolidato l'orientamento secondo il quale, nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, si è osservato, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi, fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 6 novembre 2008, n. 47764; Sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25919; Sez. 1, 13 giugno 2007, n. 27655; Sez. 6, 30 settembre 2005, n. 39953)" (cfr. Cass. Sez. II 26235 / 2015).*

La decisione della Corte EDU, Grande Camera, del 23/2/2017 comporta l'obbligo di fondare il giudizio di pericolosità sociale su *fatti certi* (c.d. *concretezza della pericolosità*), perché o accertati in *sentenze irrevocabili* o, se ancora in corso di accertamento, dotati di *gravità indiziaria*, escludendo dagli elementi di prova valutazioni meramente soggettive dell'autorità proponente che non siano supportate da riscontri fattuali oggettivi (orientamento peraltro già formulato in Cass., SS. UU., 25/3/2010 n. 13.426, . Va richiamato, al riguardo ed in termini, il recente intervento della Corte di Cassazione (sez. I, n. 36.258 del 14/6/2017 che, valutando l'incidenza della decisione della Corte Europea sul diritto interno, ha individuato lo standard probatorio che deve essere soddisfatto dal giudice della prevenzione attraverso la selezione dei fatti posti a base del giudizio di pericolosità, privilegiando *“le pronunce penali che hanno affermato definitivamente la responsabilità per la commissione di delitti o la sussistenza di gravità indiziaria degli stessi”*. A parere del Tribunale la sentenza della Corte Edu, Grande Camera, del 23/2/2017 che ha stigmatizzato (per violazione del protocollo n. 4, art. 2 sotto il profilo della indebita limitazione della libertà di movimento) le prescrizioni *“vivere onestamente e rispettare le leggi”* e *“divieto di partecipare a pubbliche riunioni”* perché formulate in termini *“estremamente vaghi ed indeterminati”*, tali da non consentire ai destinatari di regolare *a priori* la propria condotta, richiede una rilettura ermeneutica dell'art. 8 del c. d. *“codice antimafia”* che consenta di evitare ogni

valutazione circa la necessità di sollevare incidente di legittimità costituzionale per antinomia tra le norme del d. lgs. 159/2011 e la Costituzione. Alla luce della sentenza xxxxx appare, infatti, opportuno precisare che la prescrizione “non partecipare a pubbliche riunioni” si riferisce alle sole riunioni contemplate nel secondo capoverso dell’art. 17 Cost. (“*riunioni in luogo pubblico*” per le quali “*deve essere dato preavviso alle Autorità, che possono vietarle*”), con conseguente esclusione dal divieto delle riunioni “*anche in luogo aperto al pubblico*” (Art. 17, cpv., Cost.), purché pacifiche e “*senz’armi*” (limite posto dal primo comma dell’art. 17 Cost. al diritto di riunione in generale). Analogamente la prescrizione di “vivere onestamente” (tradizionalmente riferita ad un elemento di razionalità degli ordinamenti giuridici, tanto da costituire uno dei tre *praecepta iuris* formulati da Ulpiano e ripresi nell’*incipit* delle Istituzioni di Giustiniano) si risolve nel dovere di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle prescrizioni applicate e “rispettare le leggi” (precetto quest’ultimo che si risolverebbe, secondo i giudici di Strasburgo, in un “*illimitato richiamo all’intero ordinamento giuridico italiano*”, senza fornire alcuna chiarificazione su quali norme specifiche debbano essere osservate per non incorrere in violazioni) non è indeterminato, ma, come osservato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 7/7/2010, “*si riferisce al dovere di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale*”.

Nella maggior parte delle decisioni della Corte di Cassazione, la prescrizione di genere “vivere onestamente”, da considerarsi congiuntamente a quella di “rispettare le leggi”, quasi si trattasse di due facce della stessa medaglia, da intendersi nel significato di “*vivere onestamente nel rispetto delle leggi*”, non viene considerata un precetto *strico sensu* inteso, quanto piuttosto una raccomandazione posta a chiusura delle prescrizioni e degli obblighi posti al sorvegliato speciale e puntualmente circoscritti dall’art. 8 del d. lgs. 159/2011.

Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente stabilito (sentenza 27/4/2017, *Paternò*) che la violazione delle prescrizioni “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” (che per la loro genericità non possono integrare la norma incriminatrice dell’art. 75 D. Lgs. 159/2011) può rilevare ai fini di un eventuale aggravamento della misura.

Rileva il Collegio, sul piano di una valutazione complessiva della vita del soggetto proposto, come la storia personale di YYYY, che risulta comunque caratterizzata da una patologia psichiatrica descritta come ritardo mentale medio, da una sieropositività e da una più articolata forma di disadattamento sociale, sia caratterizzata da continue e sistematiche forme di aggressione sessuali compiute nei confronti di soggetti minorenni anche di tenera età (fra gli altri XXXX di anni cinque vittima di ripetute penetrazioni della vagina compiute con le dita nel febbraio 2016, XXXX di anni due vittima di atti sessuali consistiti nell’appoggiare il proprio pene sulla zona genitale della minore compiuti nell’anno 2009, cfr. imputazioni di cui all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 2016 dal GIP presso il Tribunale di Milano e riconosciute sussistenti, quanto al solo primo atto di aggressione sessuale, dalla sentenza della Corte di Appello di Milano in data 4/5/2017 divenuta irrevocabile in data 19/7/2017 con condanna alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione; XXXX minore degli anni dieci vittima di atti sessuali consistiti in rapporti orali ed anali commessi fino al giugno del 2004, cfr. imputazione della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di ... in data 8/6/2005) a causa di “un patologico discontrollo degli impulsi sessuali, le cui tendenze deviate il soggetto non sempre riesce a fare a meno di assecondare” (cfr. perizia disposta nel procedimento N. ../04 RGNR, ripresa nella sentenza del GUP presso il Tribunale di .... in data ../2005, dove si afferma comunque che YYYYYY coglie perfettamente l’illiceità del gesto compiuto pur in una situazione di attenuazione della imputabilità).

La non recente datazione iniziale di questi comportamenti aggressivi – verificata per la prima volta nel 2004 in relazione a fatti accertati come commessi in .... il 26/6/2004 con conseguente condanna alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione per la fattispecie di violenza sessuale commessa nei confronti di una minorenne di anni 9- e la sistematica ricaduta, ormai tendenzialmente radicalizzata, in una forma di aggressione personale fortemente pericolosa sul piano dell’aspettativa di sicurezza

sociale perché posta in essere nei confronti di soggetti in tenera età colpiti nella sfera dell'intimità sessuale, con evidenti conseguenze traumatiche di difficile riparazione sul piano dell'equilibrio emotivo e personale, rendono YYYY un soggetto marcatamente pericoloso e certamente inquadrabile nella categoria degli agenti di cui alla lettera c) dell'articolo 1 D. Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017 in relazione alla consumazione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei soggetti minorenni.

Rileva ancora il Tribunale come, sul piano rieducativo, non abbiano esplicato effetto alcuno sul soggetto proposto i precedenti giudiziari ed i periodi di detenzione sofferti posto che YYYY ha posto in essere nuove condotte di violenza sessuale nei confronti di soggetti minorenni anche dopo i periodi di carcerazione vissuti dal 2004 al 2007 presso le case circondariali di .... e ... nell'ambito delle quali gli obiettivi di risocializzazione della pena non stati evidentemente raggiunti.

La situazione sopra descritta evidenzia la presenza di significativi elementi di rischio di reiterazione di condotte intrusive, aggressive e violente che pongono in una situazione di significativo pericolo potenziali parti lese minorenni che dovessero venire in contatto, magari nell'ambito di relazioni occasionali od anche fiduciarie, con il soggetto proposto attualmente detenuto e colpito anche dalla misura di sicurezza della libertà vigilata da scontare all'esito del periodo di detenzione.

In relazione alla ricostruzione dei fatti attribuiti al proposto, che può essere inquadrato, come già rilevato, nella categoria dei soggetti collocabili nell'art. 1 lettera c) del D.Lvo 159/2011, dovendosi in particolare ritenere YYYYYY pericoloso per l'integrità sessuale dei minorenni, al fine di esercitare un adeguato controllo sociale sul suo comportamento anche in una possibile ottica di reinserimento nell'alveo della legalità e quindi di contenimento del rischio di recidiva, si stima pertanto equo applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per un periodo di anni 2 (due) tenendo conto della sistematica ricaduta nel comportamento illecito evidenziata e connesso ad un disturbo della sessualità non controllabile.

L'ulteriore misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora deve essere applicata per esercitare un controllo sociale più efficace attraverso una intensa limitazione alla libertà di circolazione mentre risulterebbe esclusivamente sanzionatoria, perché non ancorata ad una finalità di prevenzione, la prescrizione del divieto di dimora in ... dove risulta fissato il centro di interessi del soggetto proposto.

Fra le diverse prescrizioni da adottarsi devono essere applicate ingiunzioni che impediscano a YYYY di frequentare o di avvicinarsi a luoghi normalmente frequentati da soggetti minorenni quali (a solo titolo esemplificativo), asili, scuole, parchi giochi, impianti sportivi dai quali il sottoposto dovrà mantenersi lontano ad almeno 1 chilometro di distanza.

Ancora, fra le ulteriori prescrizioni da adottarsi, avendo il Collegio riscontrato una disponibilità personale e quindi un consenso –che andrà costantemente monitorato- da parte dell'interessato, occorre articolare una **sorta di “ingiunzione terapeutica”** nel senso di prescrivere a YYYYYY, dal momento di esecuzione effettiva della predetta misura ma anche, su base volontaria ed anticipata in regime intramurario, di seguire un piano di intervento trattamentale che lo porti, attraverso indicazioni di tipo clinico-terapeutico realizzate dagli esperti incaricati, a prendere coscienza del forte disvalore delle condotte violente in una prospettiva di contenimento delle pulsioni sessuali e di razionalizzazione degli avvenimenti. Ovviamente la metodologia da seguire dovrà essere tratteggiata dal servizio incaricato che viene indicato, per la particolare competenza ed esperienza nell'osservazione criminologica degli autori di reati a sfondo sessuale, nel C.I.P.M. di Milano con sede in via Correggio 1 tel. 800667733 (responsabile dott. Paolo Giulini).

Poiché la proposta è stata avanzata in data ....2018, quindi dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del testo antimafia 161/2017, deve trovare applicazione la disposizione oggi prevista dall'art. 7 comma 10 quinquies che pone, in caso di accoglimento anche parziale della proposta, a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. artt. 4, 5 e 6 comma 3 D.L.vo 6.9.2011 n. 159 come modificati dalla Legge 161/2017

DISPONE

nei confronti di YYYYYYY l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza/dimora per anni 2 (uno);

prescrive inoltre al predetto:

- di fissare all'atto della sottoposizione la propria dimora e di farla conoscere all'autorità di P.S. non allontanandosi dalla predetta dimora senza preventivo avviso a questa ultima;
- di darsi contestualmente alla ricerca di un lavoro, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e/o sono sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza;
- di non rincasare la sera più tardi delle ore 22.00 e di non uscire la mattina prima delle ore 7.00 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di P.S.;
- di non detenere e portare armi;
- di non partecipare a riunioni in luogo pubblico per le quali deve essere dato preavviso alle pubbliche autorità;
- di portare con se ' la carta di permanenza esibendola ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
- di non allontanarsi dal luogo del soggiorno obbligato senza preventiva autorizzazione della A.G..
- di non frequentare i luoghi normalmente frequentati da soggetti minorenni quali (a solo titolo esemplificativo) asili, scuole, parchi giochi, impianti sportivi mantenendosi ad almeno 1 chilometro di distanza dagli stessi.
- di prendere immediatamente contatto con il C.I.P.M. di Milano con sede in via Correggio 1 tel. 800667733 al fine di sottoporsi ad un programma di osservazione trattamentale secondo quanto stabilito dagli esperti.

Visto l'art. 7 co 10 quinquies D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017

PONE

a carico di YYYYYYY le spese del procedimento.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Milano, marzo 2018

Il Presidente estensore  
Dr. Fabio Roia